## SICUREZZA DELLE CURE E GESTIONE DEL RISCHIO IN ITALIA: ATTUALITA' E SFIDE FUTURE DOPO LA LEGGE 24/2017

### **II Convention Clinical Risk Manager**

Venezia 19 Ottobre 2017

Dott.ssa Lucia Guidotti Ministero della Salute





Ministero della Salute

# LEGGE 24/2017 Art. 1 Sicurezza delle cure in sanita'

- 1. La <u>sicurezza</u> delle cure e' parte costitutiva del <u>diritto alla salute</u> ed e perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettivita'.
- 2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attivita' finalizzate alla <u>prevenzione</u> e alla <u>gestione del rischio</u> connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e <u>l'utilizzo appropriato delle risorse</u> strutturali, tecnologiche e organizzative.
- 3. Alle attivita' di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture <u>sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private</u>, e' tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.



art. 2

Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o provinciale e istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.

- 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono affidare all'ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico
- 2. Il Difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto alla salute, puo' essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.



art. 2

Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o provinciale e istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.

4. In ogni regione e' istituito, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e li trasmette annualmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanita', di cui all'articolo 3.



#### Art. 2

Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o provinciale e istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.

5. All'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) predisposizione di una <u>relazione annuale</u> consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto. Detta relazione e' pubblicata nel <u>sito internet della struttura sanitaria</u>



Art. 3

Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanita'

.... E' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso AGENAS, l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanita'.

L'Osservatorio acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente i dati regionali relativi ai <u>rischi</u> ed <u>eventi avversi</u> nonche' alle cause,

<u>all'entita'</u>, alla frequenza e <u>all'onere finanziario</u> del contenzioso e, anche mediante la predisposizione, con l'ausilio delle societa' scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie di cui all'articolo 5, di linee di indirizzo,

individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonche per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie



L'Osservatorio, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale anche del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES), istituito con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 11 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2010.



Il Decreto di istituzione dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanita' è stato approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 21 Settembre 2017

L'Osservatorio, all'atto dell'insediamento, adotta un regolamento, con il quale disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle attività.



# Certificazione Lea Rischio Clinico AS.5 Monitoraggio degli Eventi Sentinella tramite SIMES

#### **Indicatore:**

Sulla base dei dati presenti nel flusso Simes, verrà valutata la percentuale di correttezza di compilazione delle schede di segnalazione degli Eventi Sentinella.

Compilazione a cura del Ministero

La Regione è valutata positivamente se almeno il 75% delle schede di segnalazione risulteranno correttamente compilate.



ES 2005-2016

N. TOTALE Eventi Sentinella segnalati <u>5974\*</u> Totale validati <u>4781\*</u>

19,96% non validati

\*Dati in corso di consolidamento



Evento sentinella: SUICIDIO O TENTATO SUICIDIO DI PAZIENTE IN OSPEDALE

Breve descrizione dell'evento la Signora M. Posteggiava auto nel parcheggio dell'ospedale l'asciando tutti gli effetti personali in auto tranne la carta d'identità con la quale saliva la scala antincendio esterna alla struttura e giunta tra il IV ed il V piano di gettava nel vuoto e cadendo per terra perdeva la vita.

Esito dell'evento: MORTE



#### ES 2005-2016

Evento sentinella: SUICIDIO O TENTATO SUICIDIO DI PAZIENTE IN OSPEDALE

Azioni per riduzione Rischio: Dall'Analisi effettuata è emersa l'assolutà imposssibilità di prevenire l'evento in quanto le scale antiincendio esterne dalle quali la signora si è gettata per legge non possono essere protette con reti e comunque rese inaccessibili in quanto utili anche ad eventuali interventi dei vigili del fuoco e/o utilizzabili per evacuazioni in caso di scosse telluriche o incendi.



#### ES 2005-2016

L'attività svolta in questi anni dal Ministero della Salute, con il coinvolgimento di tutti gli attori interessati : professionisti sanitari, Risk manager, Regioni, PPAA, Agenas, ISS, Coordinamento delle Regioni ha reso omogenei non solo la modalità di trasmissione ma anche la codifica degli eventi ed ha imposto l'attività di validazione ai diversi livelli.

La validazione è l'elemento chiave di tutto il processo.



## GRAZIE PER L'ATTENZIONE